

Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, sentenza 8 aprile 2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'istante ha agito per sentir condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma in ricorso indicata che imputa alla mancata erogazione, per i periodi di vacanza contrattuale, della indennità di cui all'Accordo economico sul costo del lavoro del 23.7.1993.

Il M. si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.

La domanda è infondata e va rigettata.

La ricorrente invoca - sulla base della espressa previsione di cui all'art. 1 punto 5 dei CCNL scuola susseguirsi negli anni che ad esso espressamente rinvia - l'applicazione dell'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993, che, per quanto di rilievo ai fini della controversia, al punto 2.5., espressamente prevede:

"Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata....".

La stipula dei rinnovi contrattuali oltre il legittimo spatium deliberandi di tre mesi fissato dal richiamato protocollo di intesa determinerebbe per i periodi intermedi il diritto alla relativa indennità.

La tesi non è fondata.

Va preliminarmente ricostruita la successione dei contratti collettivi di comparto, che è la seguente:

-CCNL comparto scuola 26.5.1999 (1998/2001), scadenza 31.12.2001;

-CCNL comparto scuola 24.7.2003 (biennio economico 2002/2003)

-CCNL comparto scuola 7.12.2005 (biennio economico 2004/2005).

-CCNL comparto scuola 29.11.2007 (biennio economico 2006/2007)

Ciò posto, deve osservarsi come i singoli rinnovi contrattuali di volta in volta espressamente retrodatino l'efficacia delle proprie disposizioni alla scadenza del precedente contratto: ed invero il CCNL del 24.7.2003 stabilisce che "il presente contratto...è valido dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica"; analogamente stabiliscono i contratti successivi: il CCNL del 7.12.2005 prevede che "il presente contratto...è valido dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica", il CCNL 29.11.2007 stabilisce che:

"il presente contratto... è valido dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica".

Come condivisibilmente affermato in precedente sentenza dell'intestato Tribunale (cfr. giudice Caroppoli, sentenza 2.10.2009 in causa D. C.e altri c/o M.) "Se ne ricava agevolmente, e senza possibilità di equivoci....la volontà delle parti stipulanti di conferire

efficacia retroattiva alle previsioni contrattuali e, conseguentemente, di fissare alla data di scadenza del precedente contratto la decorrenza dei nuovi benefici economici".

Non è dato ravvisare, quindi, alcun iato temporale nella successione dei contratti collettivi intervenuti nel periodo di riferimento, ricollegando ciascuno la propria decorrenza alla data di cessazione dell'efficacia di quello precedente: tanto appare confermato, del resto, dalla circostanza, del tutto pacifica tra le parti, della liquidazione in favore dei ricorrenti all'atto della stipula del rinnovo contrattuale degli "arretrati economici" maturati a decorrere dalla data di efficacia del contratto stesso.

Se così è, non vi è alcun residuo spazio per il riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale, finalizzata a tenere indenni i lavoratori dai danni connessi a ritardi nella stipula degli accordi collettivi, attraverso la corresponsione di un emolumento volto a compensare forfeatamente la mancata acquisizione dei miglioramenti economici previsti dal nuovo contratto: consegue che, laddove le parti collettive abbiano previsto, come nel caso di specie, specifici meccanismi volti a neutralizzare gli effetti del ritardo estendendo retroattivamente la decorrenza dei nuovi benefici, non si determina per il dipendente alcuna perdita da ulteriormente compensare".

Né può essere condivisa la tesi seguita da un certo indirizzo giurisprudenziale di merito, secondo cui la indennità in parola avrebbe tout court funzione sanzionatoria del ritardo della Amministrazione nella stipula del contratto collettivo.

Una tale interpretazione appare contraddetta dallo stesso protocollo di intesa del luglio 1993, integralmente richiamato dagli attori a fondamento della pretesa.

In esso, infatti, da un lato, si stabilisce che "dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata", e, dall'altro, si legge che la indennità in questione è "elemento provvisorio della retribuzione", così riconoscendosene la sola funzione compensativa della mancata acquisizione dei benefici economici scaturenti dal rinnovo contrattuale.

Del resto, che l'emolumento in oggetto non abbia natura sanzionatoria si coglie anche nei passaggi di alcune motivazioni della Suprema Corte che, seppure ad altri fini, ha osservato come l'indennità di vacanza contrattuale introdotta dal Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 sia finalizzata ad "adeguare le retribuzioni dei lavoratori subordinati al mutato costo della vita nelle more e nella carenza dei rinnovi contrattuali" (cfr. Cass. 2001/5452).

Sussistono giusti motivi, dati dalla presenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla questione, all'interno anche di questo Tribunale, per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Napoli, 8.4.2010

Depositata in cancelleria il 8 Aprile 2010